



Genova, 9 ottobre 2020

Oggetto: Circolare informativa n. 09/20

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve.....	2
1. Fattura elettronica, dal 1° ottobre le nuove specifiche tecniche	2
2. Dal 1° ottobre il PIN INPS va in pensione.....	2
3. PEC obbligatoria dal 1° Ottobre	3
4. Il forfetario può cedere la detrazione per riqualificazione energetica al genitore.....	3
5. Detrazione IRPEF per oneri e pagamento con strumenti "tracciabili"	4
6. Codici TARIC specifici per le mascherine facciali	4
7. Disapplicazione obblighi ritenute per appalti e subappalti.....	5
8. Regime forfetario per il dipendente estero	6
Sezione 2: Approfondimenti	7
9. Cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica	7
10. Sconti commerciali deducibili nel momento in cui sono certi	7
11. Detrazione IVA e spese per servizi di cui hanno beneficiato anche terzi.....	7
12. IVA, operazioni di riaddebito spese con applicazione di un ricarico.....	8
13. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza.....	8
Sezione 3: Principali adempimenti	10
14. Mese di ottobre 2020.....	10

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Fattura elettronica, dal 1° ottobre le nuove specifiche tecniche

Il 1° ottobre sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica adottabili da tale data in via facoltativa che prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio.

La nuova versione 1.6.1 del xml, infatti, si caratterizza per:

- l'inserimento di nuovi codici "TipoDocumento";
- un maggior dettaglio dei codici "Natura" dell'operazione;
- nuovi codici "Tipo ritenuta" e "Modalità pagamento".

Dal 1° gennaio 2021, con l'obbligatorietà delle nuove regole tecniche, le e-fatture che dovessero riportare precedenti codifiche verranno scartate.

2. Dal 1° ottobre il PIN INPS va in pensione

A partire dal 1° ottobre 2020 l'INPS rilascerà il PIN come credenziale di accesso ai servizi dell'Istituto solo per le seguenti categorie di utenti e per i soli servizi loro dedicati:

- minori di diciotto anni;
- persone che non hanno documenti di identità italiana;
- persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

Queste categorie potranno continuare a rinnovare il proprio PIN nel modo usuale. Tutti gli altri utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati, che sono i seguenti:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli utenti sono pertanto invitati a dotarsi, se già non l'avessero fatto, di uno qualsiasi dei sistemi di autenticazione citati, che sono tutti equivalenti.

I PIN in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria la cui data verrà successivamente definita.

Gli utenti professionali (professionisti, intermediari, operatori di enti, persone giuridiche ecc.) manterranno tutte le abilitazioni ai servizi online già ottenute, in quanto tali abilitazioni non sono associate alle credenziali ma al codice fiscale di ogni utente, elemento sempre richiesto per autenticarsi. Pertanto, l'utente già abilitato con il PIN manterrà l'abilitazione a tali servizi anche se accede con SPID o CIE o CNS.



3. PEC obbligatoria dal 1° Ottobre

L'art. 37 del DL 76/2020, c.d. decreto "Semplificazioni", come modificato in sede di conversione nella L. 120/2020, ha introdotto sanzioni per le imprese e i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza, con l'obiettivo, tra gli altri, di favorire la semplificazione e una maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, ha disposto:

- l'obbligo per le imprese, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l'**1.10.2020**;
- l'obbligo per i professionisti, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale all'Albo o elenco di appartenenza, al più tardi decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere inviata dall'Ordine o Collegio di appartenenza.

Per verificare l'avvenuta iscrizione del domicilio digitale al Registro Imprese è possibile consultare una visura aggiornata oppure ricercare l'impresa al link www.registroimprese.it digitando il nome dell'impresa e la provincia di appartenenza.

4. Il forfetario può cedere la detrazione per riqualificazione energetica al genitore

In generale, la detrazione dall'IRPEF lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (compresi quelli nella versione superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020), non può essere utilizzata:

- dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (è il caso in cui ci si avvalga del regime fiscale agevolato per autonomi – c.d. "regime forfetario" – di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014);
- dai soggetti che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (è il caso dei soggetti "no tax area").

Ove non vi siano altri redditi rispetto a quelli "forfetari", le deduzioni e detrazioni IRPEF si perdono con riguardo all'anno di applicazione del regime agevolato, mentre sarebbe possibile fruire dell'agevolazione nell'anno in cui si torna a essere capienti (per fuoriuscita dal regime forfetario o per presenza di altri redditi tassati ordinariamente).

In ogni caso, come precisato in diverse occasioni dall'Amministrazione finanziaria (circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24, risposte a interpello Agenzia delle Entrate 22 luglio 2020 n. 224 e 27 agosto 2020 n. 281, oltre alla risposta a interpello 2 ottobre 2020 n. 432), i sopraelencati soggetti, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, possono optare, per le spese



sostenute negli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. "sconto in fattura") anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta;
- per la cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti (per un approfondimento si veda l'apposito Speciale).

Secondo la risposta n. 432, fra i soggetti a cui è possibile cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante rientrano anche i genitori.

5. Detrazione IRPEF per oneri e pagamento con strumenti "tracciabili"

Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR (spese d'istruzione ecc.) e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Nella risposta all'interpello n. 431 del 02.10, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, a condizione che sia possibile assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto. È quindi possibile utilizzare la carta di credito intestata al coniuge, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa (circostanza che si ritiene soddisfatta ove la carta di credito si appoggi ad un conto corrente cointestato tra i coniugi).

Si ricorda che la misura non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Invece, per poter detrarre le spese, devono essere pagati con strumenti "tracciabili", ad esempio, i medici di famiglia per i certificati di buona e robusta costituzione o i medici specialisti che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).

6. Codici TARIC specifici per le mascherine facciali

Con un avviso pubblicato in data 2 ottobre 2020 sul proprio sito internet, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha ricordato che, in base a quanto previsto dal regolamento (Ue) 2020/1369, alle mascherine facciali impiegate nell'attività di contrasto al COVID-19 sono stati attribuiti specifici codici TARIC che, a



decorrere dal 3 ottobre 2020, dovranno essere indicati nella casella 33 della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica.

Ai nuovi codici TARIC è associata una specifica unità supplementare (numero pezzi) che dovrà essere indicata nella relativa casella 41 della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica.

I codici resteranno in vigore sino al 31 dicembre 2020 e, dal 1° gennaio 2021, saranno ridefiniti a seguito delle modifiche apportate alla Nomenclatura Combinata con riguardo ai prodotti in questione.

7. Disapplicazione obblighi ritenute per appalti e subappalti

L'Agenzia delle Entrate con la Ris. n. 53 del 22.9.2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al conteggio dei versamenti, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi prevista per la disapplicazione degli obblighi in materia di appalto e subappalto stabiliti dall'art. 17-bis del D.lgs. 241/97.

Si ricorda infatti che l'art. 17-bis del D.lgs. 241/97 prevede determinati obblighi per contrastare l'omesso versamento delle ritenute fiscali, riguardanti i redditi di lavoro dipendente e assimilati, da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici. I predetti obblighi non si applicano, qualora dette imprese comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza di alcuni requisiti previsti dall'art. 17-bis co. 5 del D.lgs. 241/97. Fra questi ultimi, compare l'esecuzione, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, di complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Seguendo i chiarimenti forniti, ai fini del calcolo della predetta soglia del 10%, tra i versamenti deve essere considerata anche l'imposta relativa alle operazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo:

- dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);
- del reverse charge (art. 17 del DPR 633/72).

Tra i versamenti in esame è possibile considerare anche:

- l'imposta sul valore aggiunto teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall'ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo (art. 73 co. 3 del DPR 633/72);
- l'imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, i quali provvedono al pagamento dell'imposta, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR).



8. Regime forfetario per il dipendente estero

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16.9.2020 n. 359, ha esaminato l'applicabilità del regime forfetario da parte di un soggetto, fiscalmente residente in Italia, che lavora come dipendente all'estero e che intenderebbe rientrare in Italia per avviare un'attività autonoma avendo come principale cliente il precedente datore di lavoro estero.

Nella fattispecie descritta, risulterebbe integrata la causa di esclusione di cui all'art. 1 co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, relativa all'esercizio dell'attività autonoma prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. Il mantenimento della residenza italiana determina la tassazione (anche) in Italia del reddito di lavoro dipendente prodotto nel Paese estero e consente di individuare un collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero.

Per evitare l'operatività di tale causa di esclusione dovrebbe essere dimostrata la condizione della residenza pregressa all'estero secondo le prevalenti regole delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (c.d. "tie breaker rule").

Nella fattispecie descritta, inoltre, potrebbe essere integrata la diversa causa di esclusione di cui alla lett. d-ter) dell'art. 1 co. 57 della L. 190/2014, nell'ipotesi in cui l'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente percepito all'estero superasse i 30.000,00 euro nell'anno solare precedente.



Sezione 2: Approfondimenti

9. Cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica

Per le spese sostenute dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, sia nel caso di interventi eseguiti sulle unità immobiliari (co. 2-ter e 2-sexies dell'art. 14 del DL 63/2013).

Il provv. 100372/2019 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che "in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore".

Al riguardo nella risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 425 del 1.10.2020 è stato precisato che, ove gli interventi siano stati eseguiti da fornitori diversi, è possibile cedere soltanto a uno di essi l'intero ammontare delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica.

10. Sconti commerciali deducibili nel momento in cui sono certi

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 424 del 1.10.2020, ha precisato che l'incentivo commerciale concesso da una srl mediante il quale, a seguito di un acquisto effettuato sul sito internet della medesima srl, l'acquirente matura il diritto di ottenere un parziale rimborso dell'importo speso è onere inerente e, come tale, deducibile dal reddito d'impresa della società.

Tuttavia, poiché, nel caso di specie, l'acquirente matura il diritto al rimborso solo al raggiungimento di una soglia minima di acquisto, fino a tale momento l'onere contabilizzato dalla società nella voce B.7 del Conto economico, a fronte del futuro esborso, riveste la natura di accantonamento ex art. 107 co. 4 del TUIR e, come tale, risulta indeducibile dal reddito d'impresa. Soltanto nel momento del conseguimento di tale soglia minima e della corresponsione del rimborso da parte della società, può dirsi realizzato l'evento a fronte del quale è stato effettuato l'accantonamento, con l'effetto di rendere deducibile, ai fini IRES, il relativo onere.

11. Detrazione IVA e spese per servizi di cui hanno beneficiato anche terzi

La Corte di Giustizia UE, con sentenza 1.10.2020 n. C-405/19, ha affermato che non può essere negato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a spese sostenute nell'ambito della propria attività di impresa, qualora queste vadano a beneficio di un terzo. Occorre, tuttavia, che sussista un nesso diretto e immediato tra i suddetti oneri e l'attività del soggetto passivo e che il vantaggio sia comunque accessorio rispetto alle esigenze imprenditoriali.

La questione concerne una società esercente attività di costruzione e vendita di complessi residenziali,



che edifica immobili su terreni di proprietà di terzi. All'atto della cessione degli appartamenti realizzati, le quote indivise di terreno ad essi corrispondenti sono vendute dai relativi proprietari. Nel quadro dell'operazione, l'impresa edile ha sostenuto spese di pubblicità, costi amministrativi, ecc... e commissioni di intermediazione, di cui beneficiavano anche i suddetti proprietari.

Secondo la Corte, il fatto che tali spese possano andare anche a vantaggio di un terzo non osta alla detrazione dell'IVA qualora sia comunque accertata l'esistenza di un nesso diretto e immediato fra detti oneri e l'attività economica dell'impresa. Si giungerebbe, altrimenti, a una conclusione contraria al principio di neutralità, facendo gravare sul soggetto passivo "l'IVA relativa a spese compiute ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta per il solo motivo che un terzo ne trae vantaggio accessorio".

12. IVA, operazioni di riaddebito spese con applicazione di un ricarico

Nell'ambito del mandato senza rappresentanza, il riaddebito delle spese è disciplinato ai fini IVA dall'art. 3 co. 3 del DPR 633/72, secondo cui la prestazione ricevuta dal mandatario mantiene la stessa natura oggettiva anche nei rapporti tra questi e il mandante.

Secondo l'interpretazione fornita con R.M. 6/98, ciò dovrebbe valere anche nel caso in cui il soggetto che effettua il riaddebito operi un ricarico ("mark up") in sede di rifatturazione.

Con la ris. 35/2001, l'Agenzia delle Entrate pare aver riconosciuto che tale omologazione oggettiva potrebbe venire meno solo se in fase di riaddebito vi fosse l'aggiunta di un "quid novi" nella prestazione rifatturata.

Tuttavia, nella sentenza 17.1.2013, relativa alla causa C-224/11, la Corte di Giustizia Ue ha messo implicitamente in discussione l'impostazione adottata dall'Agenzia delle Entrate, affermando che soltanto il riaddebito del costo esatto consentirebbe di omologare ai fini IVA la prestazione resa dal mandatario a quella del mandante, mentre l'applicazione di un ricarico comporterebbe la riqualificazione oggettiva della prestazione.

Non constano, però, interventi successivi dell'Amministrazione finanziaria volti a recepire tale interpretazione. In particolare, con alcuni recenti documenti di prassi (principio di diritto 7/E/2020 e risposta a interpello 132/E/2020), l'Agenzia sembra aver confermato l'impostazione precedente (ris. nn. 6/98, 146/99, 170/99 e 250/2002).

13. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Nuovo canale di comunicazione per problematiche tecniche dell'invio dei flussi Emens-UniEmens

Con il messaggio n. 3530/2020 pubblicato il 02.10, l'INPS informa circa la chiusura, a decorrere dal 16 ottobre 2020, delle caselle di posta elettronica mensilizzazione.regione@inps.it, utilizzate al fine di



fornire assistenza alle imprese e ai loro intermediari a seguito delle novità apportate alla mensilizzazione dei dati retributivi. Saranno comunque prese in carico eventuali comunicazioni pervenute ma ancora in giacenza.

Le caselle, ricorda l'INPS, avevano il duplice scopo di fornire tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche riscontrate durante l'installazione e l'uso del software di controllo rilasciato dallo stesso Istituto e di dare risposte alle domande correlate alle disposizioni amministrative già precedentemente emanate in materia.

Tale strumento è stato però poco utilizzato sia dalle imprese sia dagli intermediari, che hanno preferito usare il canale di comunicazione bidirezionale.

Per comunicazioni relative questioni tecniche-informatiche dell'invio dei flussi Emens-UniEmens (software di controllo e "compilazioni on-line"), l'Istituto ha comunque provveduto a istituire una nuova casella centralizzata, SupportoInformaticoFlussiUniEmens@inps.it



Sezione 3: Principali adempimenti

14. Mese di ottobre 2020

DATA	ADEMPIMENTO	
1° Ottobre	NOVITA' FATTURA ELETTRONICA	Dal 1° ottobre in via facoltativa, con obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2021, diventano operativi i nuovi schemi ed i nuovi controlli relativi al tracciato della fattura elettronica, ed in particolare per rendere più puntuali le codifiche "TipoDocumento" e "Natura". Fino al 31 dicembre 2020 il SdI accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi.
15 Ottobre	Superbonus 110%	Dal 15.10.2020 può essere inviata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo (provv. Ag. Entrate 8.08.2020, n. 283847).
16 Ottobre	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
20 Ottobre	IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE <i>(III trim 2020)</i>	Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 3° trimestre 2020 ovvero al 1°, 2° e 3° trimestre se l'importo complessivo dovuto è inferiore a € 250.
26 Ottobre	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile-trimestrale)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE.
2 Novembre	CERTIFICAZIONE UNICA 2020	Termine ultimo per l'invio telematico della Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate (redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
	770/2020	Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2019 - Mod. 770/2020
	RIMBORSO IVA TRIMESTRALE <i>(III trim 2020)</i>	Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)
	ESTEROMETRO <i>(III trim 2020)</i>	Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente.
	PROVVIGIONI <i>(III trim 2020)</i>	Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.